

*ai cantieri austriaci.* Quando si impieghi, cioè, almeno il 50%, di materiale nazionale, i premi restano così fissati: corone 40 per tonnellata lorda del corpo del piroscavo, per piroscavi di ferro o acciaio; corone 8 per ogni 100 kg. di nuove macchine, caldaie, condutture e macchine ausiliarie; corone 14 per tonnellata lorda del corpo del naviglio per velieri di ferro o acciaio; corone 10 per tonnellata lorda del corpo del naviglio per velieri di legno o costruzione mista. Nell'intento poi di favorire non solo i materiali ma anche i cantieri nazionali, è fissato un aumento del 25% del premio di armamento per le navi costruite in Austria, senza riguardo al materiale impiegato.

Il *premio di navigazione o contributo di viaggio* rimane nella misura fissata colla legge del 1893; solo è richiesto che il carico da o per porti austriaci sia uguale al terzo, non più al quarto, del tonnellaggio, e che la polizza di carico sia approvata dallo Stato. Inoltre è introdotta la autorizzazione ad escludere il premio per certi viaggi e certi articoli, od a fissarlo in misura ridotta.

La legge nuova contempla anche i viaggi paralleli — cioè che si svolgono in concorrenza con quelli esercitati da compagnie sovvenzionate — ed i viaggi indiretti o di affluenza — cioè quelli che, non direttamente ma a mezzo di congiunzioni con altre imprese di trasporto dello Stato, conducono ad un porto nazionale o provengono da uno di detti porti — autorizzando lo Stato ad accordare in via eccezionale a tali viaggi un premio ridotto di centesimi 5. I piroscavi adibiti a questi servizi dovranno però essere costruiti in cantieri nazionali ed il carico trasportato dovrà essere di almeno due terzi del tonnellaggio complessivo della nave.

Finalmente si deve notare la nuova disposizione che stabilisce una cifra massima del tonnellaggio che, nei dieci anni di validità della legge, potrà essere ammesso a godere dei detti sussidi. Questa cifra è fissata in 180,000 tonnellate, corrispondente a 18,000 tonnellate ogni anno, con la autorizzazione di aggiungere al tonnellaggio sussidiabile del-